REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

# LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

| | | |
|---|---|---|
| Dott. Andrea | VELA | - Primo Presidente - |
| Dott. Antonio | IANNOTTA | - Presidente di sezione - |
| Dott. Francesco | AMIRANTE | - Presidente di sezione - |
| Dott. Giuseppe | IANNIRUBERTO | - Consigliere - |
| Dott. Rafaele | CORONA | - Rel. Consigliere - |
| Dott. Alfio | FINOCCHIARO | - Consigliere - |
| Dott. Antonio | VELLA | - Consigliere - |
| Dott. Erminio | RAVAGNANI | - Consigliere - |
| Dott. Alessandro | CRISCUOLO | - Consigliere - |

ha pronunciato la seguente

Oggetto

R.G.N. 9298/99

Cron. 7580

Rep. 994

Ud. 10/12/99

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio
Il SOLE 24 ORE
dal Sig. ....
per diritti L. 6000
il 10 MAR. 2000
IL CANCELLIERE

ANNOTAZIONE IN CALCE

## S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

KRAUSS MAFFEI VERFAHRENSTECHNIK GMBH, KRAUSS MAFFEI AG, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso lo studio dell'avvocato TONUCCI MARIO, che le rappresenta e difende, giusta procura speciale del Notaio dott. Birnstiel, depositata in data 19/05/1999, in atti;

1999 978

***- ricorrenti -***

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio
dal Sig. ....
per diritti L. 6000
il 10 MAR. 2000
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio
dal Sig. ....
per diritti L. 6000
il 10 MAR. 2000
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia esecutiva
dal Sig. Collodel
per diritti L. 12.000
il 29 FEB. 2000
IL CANCELLIERE

**contro**

BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 9, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO COLLODEL, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ADOLFO DI MAJO, IGNAZIO BALSAMO, giusta delega in calce al controricorso;

***- controricorrente -***

per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 8738/94 del Tribunale di LATINA;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/99 dal Consigliere Dott. Rafaele CORONA;

uditi gli Avvocati Mario TONUCCI, per le ricorrenti, Adolfo DI MAJO, Roberto COLLODEL, per la controricorrente;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Paolo DETTORI che ha concluso per l'affermazione della giurisdizione del giudice italiano.























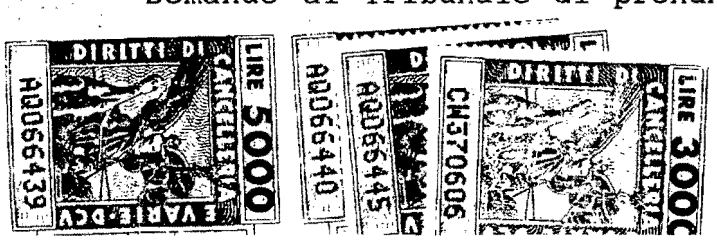

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione 12 dicembre 1994, la società italiana Bristol-Myers Squibb s.p.a. convenne, davanti al Tribunale di Latina, le società tedesche Krauss Maffei Verfahrestechnik GmbH, con sede in Monaco di Baviera, e Krauss Maffei AG, corrente del pari in Monaco di Baviera.

Espose che la società Krauss Maffei Verfahrenstechnik GmbH, in nome e per contro della Krauss Maffei AG, nel 1989, dopo lunghe trattative, nel corso delle quali erano state precisate le caratteristiche tecniche, le aveva venduto e consegnato due macchine industriali, destinate a filtrare ed a essiccare gli intermedi chimici per gli antibiotici.

Una volta effettuata la istallazione nello stabilimento di Sermoneta, ad opera di tecnici tedeschi, le macchine avevano rivelato gravissimi difetti, ragion per cui la società venditrice doveva considerarsi inadempiente agli obblighi nascenti dal contratto di compravendita e, in particolare, all'obbligo di consegnare le macchine industriali conformi a quanto previsto in contratto e, comunque, idonee all'uso per il quale erano state acquistate. Pertanto, in data 6 novembre 1993, essa attrice aveva inviato alla Krauss Maffei un atto di costituzione in mora, con la quale aveva dichiarato di voler risolvere il contratto e conseguire la restituzione del corrispettivo versato; contestualmente, aveva invitato la società venditrice a ritirare le macchine.

Domandò al Tribunale di pronunziare la risoluzione del




CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio
dal Sig. MARINO
per diritti L. 18000

contratto di compravendita e condannare la società convenuta alla restituzione del prezzo, al ritiro delle macchine ed al risarcimento dei danni subiti e che avrebbe subito in futuro.

La società Krauss Maffei si costituì e, anzitutto, eccepì il difetto di giurisdizione del giudice adito; dedusse la piena applicabilità della clausola di scelta della legge regolatrice del contratto, che faceva rinvio alle leggi della Repubblica Federale Tedesca; rilevò la prescrizione del diritto fatto valere; nel merito, contestò la fondatezza della domanda; concluse per il rigetto di tutte le domande proposte dalla Bristol Myers Squibb, con la condanna alla rifusione delle spese.

In corso di causa, con ricorso notificato in data 8 maggio 1999, la Krauss Maffei ha proposto il regolamento preventivo di giurisdizione; resiste con controricorso la Bristol Myers Squibb.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I

A fondamento del ricorso, la società ricorrente deduce:

1.- Primo motivo: difetto di giurisdizione del giudice italiano e giurisdizione del giudice tedesco, ai sensi dell'art. 5 n. 1 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968.

1.1 La convenzione di Bruxelles prevede come foro generale il domicilio del convenuto; come foro alternativo in

LIRE 5000 CANCELLERIA DIRITTI DI VARIE DCV AX395781
€ 0,52 L.1000 CANCELLERIA DIRITTI DI VARIE DCV AX914221
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. ... per diritti L. 6.000

materia contrattuale il luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita.

E' incontroverso il domicilio del convenuto. Dovendo individuarsi, poi, il luogo di esecuzione dell'obbligazione secondo il diritto sostanziale applicabile, in base al diritto internazionale privato del giudice adito, per la domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno deve negarsi la giurisdizione del giudice italiano, in quanto il luogo di esecuzione corrisponde a quello della consegna al vettore presso la sede del venditore.

1.2 Con le lettere delle ricorrenti in data 20 ottobre 1988 e 28 luglio 1989, le parti hanno scelto di applicare al contratto la legge tedesca.

Al difetto di giurisdizione del giudice italiano si perviene, anzitutto, sulla base del luogo di conclusione del contratto, essendo pacifico che l'ordinativo della società acquirente in data 16 dicembre 1988 pervenne alle ricorrenti, cosicché il luogo di conoscenza della accettazione è la sede della proponente (Germania).

1.3 Circa il luogo di esecuzione dell'obbligazione di consegna secondo la legge tedesca, a norma dell'art. 269 del codice civile tedesco, se il luogo non è stabilito dalle parti, nè può essere dedotto dalle circostanze e dalla natura dell'obbligazione, questa deve essere eseguita nel luogo in cui il debitore aveva la propria residenza al momento in cui l'obbligazione è sorta.

In difetto di espressa pattuizione, perciò, l'obbligazione deve ritenersi adempiuta nel luogo in cui il debitore aveva la propria residenza al momento in cui l'obbligazione è sorta: quindi, in Germania.

1.4 Quanto al luogo dell'esecuzione dell'obbligazione di consegna secondo la convenzione di Vienna e l'art. 1510 cod. civ., la consegna non deve essere eseguita presso la sede del compratore, in quanto il venditore si libera rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere

1.5 Infine, circa il luogo di esecuzione dell'obbligazione di consegna e le disposizioni contrattuali, con queste erano previste una serie di clausole, che spostano sull'acquirente tutti gli oneri successivi alla messa a disposizione del prodotto. In siffatte ipotesi, il luogo di esecuzione della obbligazione dedotta in giudizio va identificato con quello della consegna della merce al vettore: il che era avvenuto in Germania.

2.- Secondo motivo: difetto di giurisdizione del giudice italiano e devoluzione del giudizio al Collegio Arbitrale con sede a Berna (Convenzione di Ginevra del 21 aprile 1961, Convenzione di New York del 10 giugno 1958).

2.1 Dalla convenzione di Ginevra trae origine la validità della clausola arbitrale contenuta nei documenti contrattuali: l'art. 6 comma 2 della convenzione di Ginevra 21 aprile 1961 prevede che il Tribunali degli Stati contraenti, per la determinazione della legge applicabile alla convezio-

ne arbitrale, devono fare anche riferimento alla legge, cui le parti hanno sottoposto tale convenzione.

Orbene, il § 1027 del codice di procedura civile tedesco prevede che le clausole arbitrali stipulate tra imprenditori, nell'esercizio delle attività di impresa, non siano assoggettate a nessun particolare requisito formale.

2.2 L'art. II della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 prevede la convenzione scritta di arbitrato. Ma l'art. V della stessa Convenzione stabilisce che il riconoscimento del lodo arbitrale può essere negato solo se la parte provi che la convenzione arbitrale non è valida secondo la legge dello Stato, alla quale le parti hanno sottoposto il contratto. Nella specie, le parti hanno scelto la legge tedesca, che contempla la validità delle clausole arbitrali stipulate tra imprenditori anche in modo tacito.

II

2.- Prive di fondamento sono le eccezioni sollevate in via preliminare con il controricorso dalla società Bristol Myers Squibb.

2.1 Deve essere rigettata, anzitutto, l'eccezione di tardività del ricorso per regolamento preventivo, perché il giudizio di merito era stato preceduto da tre accertamenti tecnici preventivi davanti al Tribunale di Latina, nel corso dei quali le parti avrebbero implicitamente riconosciuto la giurisdizione del giudice adito, e perché lo stesso Tribunale di Latina, sempre implicitamente, avrebbe affermato la

propria giurisdizione al momento in cui aveva acquisito al processo gli accertamenti tecnici compiuti.

Per giurisprudenza costante, la prescrizione dell'art. 41 cod. proc. civ., secondo cui il regolamento preventivo di giurisdizione non è proponibile dopo che il giudice del merito abbia emesso una sentenza, va interpretato nel senso che il regolamento di giurisdizione può essere sempre richiesto finché non sia intervenuta una qualsiasi decisione in sede di merito, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale (tra le altre: Cass., Sez. Un., 11 novembre 1998, n. 11351; Cass., Sez. Un., 24 febbraio 1998, n. 1985; Cass., Sez. Un., 3 febbraio 1998, n. 1100).

Nella specie il regolamento preventivo deve considerarsi ammissibile, non essendo intervenuta nessuna decisione del giudice del merito.

2.2 Non può essere accolta neppure la seconda eccezione preliminare, secondo cui il regolamento preventivo di giurisdizione nei confronti dello straniero non sarebbe più ammissibile, per essere stato abrogato il secondo comma dell'art. 37 cod. proc. civ. dall'art. 73 della legge 31 maggio ~~1 settembre~~ 1995, n. 218.

Questo Supremo Collegio ha affermato che, tuttora, il difetto di giurisdizione nei confronti dello straniero può rilevarsi con il regolamento preventivo (Cass., Sez. Un. 1 febbraio 1999, n. 6[redacted] s.u.).

Per la verità, considerato il carattere recettizio del rinvio operato dall'art. 41 cod. proc. civ., che ha l'effetto di inserire nella norma "rinviante" i precetti contenuti nella disposizione cui rinvia (vale a dire, il testo originario dell'art. 37 cit.), con la conseguenza che, una volta recepito nella norma che rinvia il precetto contenuto nella disposizione, cui rinvia, la modifica o la abrogazione di quest'ultima diventa irrilevante rispetto al significato ed al valore della disposizione rinviante; tenuto conto del perdurare della rilevabilità d'ufficio del difetto di giurisdizione nei confronti dello straniero nel vigente sistema del diritto internazionale privato (art. 11 L. 31 maggio 1995, n. 218): tutto ciò considerato, si conclude che il difetto di giurisdizione nei confronti dello straniero può tuttora farsi valere con il regolamento preventivo, senza la necessità di ricorrere al sistema di cui all'art. 362 cod. proc. civ.

Poiché non si deducono argomenti nuovi, il principio deve tenersi per fermo.

2.3 Non ha fondamento neppure il rilievo, secondo cui la società tedesca Krauss Maffei avrebbe accettato tacitamente la giurisdizione del giudice italiano.

E' risaputo che il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto da ciascuna delle parti: perfino dall'attore che ha istaurato il giudizio, anche se la parte convenuta non abbia contestato la giurisdizione (Cass., Sez.

Un., 24 febbraio 1998, n. 1985) ma semplicemente per l'insorgere in lui di dubbi ragionevoli concernenti i limiti della giurisdizione del giudice adito (Cass., Sez. Un., 8 marzo 1996, n. 1833).

Avuto riguardo alla larga ammissibilità della proposizione del regolamento preventivo, per la società Krauss Maffei non può considerarsi preclusa la possibilità di proporre il regolamento soltanto perché, nel primo scritto difensivo, aveva sollevato l'eccezione del difetto di giurisdizione del giudice italiano principalmente con riferimento alla (pretesa) validità della clausola compromissoria per arbitrato estero.

2.4 E' priva di fondamento anche l'ultima eccezione preliminare, secondo cui sarebbe inammissibile, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, l'istanza rivolta a sostenere la devoluzione della controversia ad un collegio arbitrale, anziché al giudice ordinario, perché proporrebbe una questione di competenza e non di giurisdizione.

Per la verità, il compromesso per arbitrato estero, idoneo a sottrarre al giudice italiano una determinata controversia, rende senz'altro ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione nell'ipotesi in cui il giudice italiano venga adito per decidere una controversia relativa ad un rapporto, per il quale le parti abbiano stipulato una convenzione d'arbitrato internazionale (Cass., Sez. Un., 17 maggio 1995, n. 5397).

3.- Passando al merito, esaminando i motivi del ricorso secondo il loro ordine logico, deve valutarsi anzitutto il secondo motivo, avuto riguardo al suo carattere prioritario, in quanto la (eventuale) disciplina contrattuale con la rimessione agli arbitri stranieri potrebbe derogare alla disciplina legale della giurisdizione.

3.1 Detto motivo - concernente il difetto di giurisdizione del giudice italiano in ragione della devoluzione pattizia del giudizio al Collegio Arbitrale con sede a Berna, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 21 aprile 1961 e della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 - non è fondato.

Premesso che l'art. 4.2 della L. 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del diritto internazionale privato), stabilisce che la deroga alla giurisdizione italiana a favore di un arbitrato estero deve essere provata per iscritto, le ricordate Convenzioni di New York e di Ginevra prescrivono che il contratto e la clausola compromissoria devono essere redatti in forma scritta e che devono essere sottoscritti da entrambe le parti.

In forza dell'art. II della Convenzione di New York 10 giugno 1958, concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, per convenzione scritta s'intende una clausola compromissoria inserita in un contratto, o un compromesso, sottoscritti dalle parti o conte-

nuti in uno scambio di lettere o di telegrammi. Del pari, secondo l'art. I.2 della Convenzione di Ginevra 21 aprile 1961, relativa all'arbitrato commerciale internazionale, per convenzione d'arbitrato s'intende sia una clausola compromissoria inserita in un contratto, sia un compromesso: contratto o compromesso sottoscritti dalle parti, o contenuti in uno scambio di lettere, di telegrammi o di comunicazioni per telescriventi.

3.2 La giurisprudenza - premesso che, in forza dell'art. 2 della Convenzione di New York (e lo stesso vale per l'art. I.2 della Convenzione di Ginevra) la clausola compromissoria per l'arbitrato estero è valida quando risulti da un documento sottoscritto dai contraenti, ovvero da uno scambio di lettere o di telegrammi (Cass., Sez. Un., 28 ottobre 1993, n. 10704) - ha chiarito che la clausola compromissoria non richiede la specifica approvazione per iscritto, ma che è valida ed operante quando risulti da un documento sottoscritto da (entrambi) i contraenti (Cass., Sez. I, 16 novembre 1992, n. 12268), da cui emerga la inequivoca volontà di ambedue le parti di deferire alla cognizione di arbitri stranieri le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto (Cass., Sez. Un., 20 novembre 1992, n. 12385). Ha precisato, altresì, che il deferimento di una controversia al giudizio degli arbitri stranieri comporta una deroga alla giurisdizione del giudice ordinario: perciò, la clausola compromissoria deve essere espressa in

modo chiaro ed univoco con riferimento alla precisa determinazione dell'oggetto delle future controversie e, in caso di dubbio in ordine alla interpretazione della portata della clausola, deve preferirsi una interpretazione restrittiva di essa ed affermativa della giurisdizione ordinaria (Cass., Sez. Un., 28 luglio 1998, n. 7398).

Stabilito che entrambe le parti devono sottoscrivere la clausola compromissoria e che la volontà univoca di deferire agli arbitri la controversia deve emergere in modo certo, segue che siffatta clausola compromissoria non può considerarsi operante, qualora essa sia contenuta, come nella specie, solamente nei documenti redatti e sottoscritti dal venditore straniero, ma non risulti enunciata nel documento sottoscritto dall'acquirente italiano, con il quale egli ha accettato la proposta di vendita senza fare alcun riferimento alla clausola compromissoria.

3.3 Lo stesso discorso vale per la deroga alla legge italiana con la scelta della legge tedesca, di cui si fa questione nel primo motivo, perché per le ragioni esposte sopra non può ritenersi che la società italiana abbia sottoscritto tale clausola e, quindi, aderito.

4.- Esclusa la deroga per contratto, la giurisdizione italiana sussiste, a norma dell'art. 3.2 della legge 31 maggio 1995, n. 218, in base ai criteri stabiliti dalla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e dal

protocollo firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con legge 21 giugno 1971, n. 840, e successive modificazioni.

4.1 A norma dell'art. 5 della Convenzione suddetta, il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente: 1) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita.

Tale luogo va determinato in conformità con la legge applicabile al rapporto, sulla base del diritto internazionale privato del giudice adito (Corte di Giustizia della Comunità europea 29 giugno 1994, in causa 288/94; Cass., Sez. Un., 30 giugno 1999, n. 366 s.u.; Cass., Sez. Un., 6 agosto 1998, n. 7714).

4.2 Il luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita - appunto in conformità alla legge applicabile al rapporto, secondo il diritto internazionale privato del giudice adito - si determina tenendo conto del fatto che la violazione delle obbligazioni, corrispondenti al diritto sul quale l'azione proposta si impernia, si è verificata quando l'art. 25 delle disposizioni sulla legge in generale (per cui le obbligazioni che nascono dal contratto sono regolate dalla legge del luogo in cui il contratto è concluso) era ormai derogato dalla Convenzione di Roma 19 giugno 1980, resa esecutiva in Italia con legge

18 ~~febbraio~~ dicembre 1984, n. 975. Sta[illegible]all'art. 4 n. 1 di questa Convenzione, se la legge che regola il contratto non viene scelta dalle parti, le obbligazioni contrattuali sono regolate dalla legge del paese col quale il contratto presenta il collegamento più stretto (Cass., Sez. Un., 5 agosto 1998, n. 7714; Cass., Sez. Un., 28 luglio 1998, m. 7398).

Nella specie è l'Italia il paese, con il quale il rapporto presenta il collegamento più stretto.

Per definire il suddetto criterio di collegamento occorre aver riguardo a diverse circostanze incontroverse e, precisamente: la vendita aveva come oggetto macchine predisposte per filtrare ed essicare gli intermedi chimici per gli antibiotici, le quali dovevano essere idonee all'usc per cui erano state acquistate; l'obbligazione della società venditrice non si esauriva con la consegna allo spedizioniere o al vettore, ma contemplava anche il montaggio ad opera dei suoi tecnici (in effetti, le macchine furono istallate nello stabilimento dell'acquirente in Sermoneta, provincia di Latina, ad opera di tecnici tedeschi inviati dalla Krauss Maffei); la venditrice, in considerazione della natura delle cose vendute, aveva garantito anche il buon funzicnamento; stando alle allegazioni della società italiana, soltanto dopo qualche tempo le macchine avevano rivelato gravi difetti, che le rendevano inidonee all'uso. Tutto ciò considerato e ritenuto che le obbligazioni del venditore non si esaurivano con il trasferimento della proprietà e con la

mera consegna, ma consistevano altresì negli impegni di installare le macchine presso lo stabilimento dell'acquirente (raffigurando questo impegno un requisito indispensabile per l'adempimento della obbligazione di consegnare), e di garantire il buon funzionamento, è certamente l'Italia il paese, il quale con il contratto presenta il collegamento più stretto. Orbene, secondo il diritto italiano l'obbligazione doveva essere adempiuta in Italia, ai sensi dell'art. 1182 cod. civ., in ragione della natura della prestazione originata dalla vendita, consistente nella consegna mediante installazione delle macchine nello stabilimento dell'acquirente, accompagnata dalla garanzia del buon funzionamento.

Donde la giurisdizione del giudice italiano.

4.3 Pronunziando su casi consimili, del resto, il Supremo Collegio ha affermato appartenere alla giurisdizione del giudice italiano e la domanda di risoluzione per inadempimento contrattuale, proposta da una società con sede in Italia contro una società con sede all'estero, quando le obbligazioni debbano eseguirsi in Italia a norma dell'art. 1182 cod. civ. (Cass., Sez. Un., 17 dicembre 1998, n. 12616), e la domanda di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale proposta dall'acquirente italiano contro una società straniera, che si era impegnata a vendere e ad istallare un impianto industriale, funzionante e collaudato, in quanto l'obbligo della società venditrice di provvedere al montaggio dell'impianto costituisce un requisito indispensa-

bile per l'adempimento dell'obbligo di consegna e il luogo di esecuzione di questa si identifica con gli stabilimenti dell'acquirente in Italia (Cass., Sez. Un., 19 dicembre 1994, n. 10910).

4.4 Dai documenti prodotti - e, in particolare, dagli scritti provenienti dalla Bristol Myers Squibb s.p.a. - come s'è detto sopra non risulta che la società italiana abbia convenuto di applicare al contratto la legge tedesca: appaiono irrilevanti, pertanto, le considerazioni concernenti la disciplina statuita dal codice civile tedesco in ordine al luogo di conclusione del contratto e di esecuzione dell'obbligazione.

Le considerazioni svolte superano, altresì, i rilievi circa il luogo dell'esecuzione dell'obbligazione di consegna secondo la Convenzione di Vienna 11 aprile 1980 e secondo l'art. 1510 cod. civ., essendo improduttiva di effetti la mera consegna al vettore, mentre risultano decisive le obbligazioni di consegnare le macchine in grado di funzionare, installandole nello stabilimento dell'acquirente, e di garantirne il buon funzionamento.

Del pari irrilevante appare la allegazione delle altre disposizioni contrattuali, perché non può ritenersi che, pattiziamente, sull'acquirente siano stati spostati tutti gli oneri successivi alla messa a disposizione delle macchine.

5.- Affermata la giurisdizione del giudice italiano (e

rigettato il ricorso), la società ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte:

dichiara la giurisdizione del giudice italiano e condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida quanto alle spese vive in lire 330.000, oltre lire 7.000.000 per gli onorari.

Roma, 10 dicembre 1999.

Il Consigliere est. — Il Presidente

dott. Rafaele Corona — Dott. Andrea Vela

Il Collaboratore di Cancelleria

Depositato in Cancelleria
Roma, il 10 MAR. 2000
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2
Registrato il 13-4-2000 al n. 31768 vol. n. 330.000
(lire TRECENTOTRENTAMILA)
Il Dirigente dell'Area Servizi

UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2

TOT. 250.000
80000
330000



SEGUE

La Corte Suprema di Cassazione, sezione unite,
con sentenza n° 9882/01 dichiara inammissibile
il ricorso per la revocazione di questa sentenza
n° 58/00 S.U. e compensa le spese del giudizio

Roma 21/8/01